

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Utilizzazione di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista » (609) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 741, 743
DONAT-CATTIN, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali	743
GIGLIOTTI	743
LO GIUDICE	742
SALERNI	742

« Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (768-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	744, 745
GIGLIOTTI	745
LO GIUDICE, relatore	744
SALERNI	745

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giu-

dice, Mammucari, Martinelli, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pirastu, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Trabucchi è sostituito dal senatore Angelini Cesare.

Intervengono il Ministro del bilancio Pieraccini ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Eugenio Gatto e per le partecipazioni statali Donat-Cattin.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Utilizzazione di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista » (609) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale

azionista », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge n. 609 ha per scopo di dare al Ministero delle partecipazioni statali la possibilità di adempiere tempestivamente alle esigenze ordinarie connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista di molte società in forma privatistica. Lo Stato, come azionista, deve molte volte provvedere a convocare, entro i termini stabiliti, le varie assemblee societarie; ad integrare la propria quota azionaria, perchè questo è nell'interesse della stessa partecipazione, e non rare volte è tenuto non solo a sottoscrivere quote di capitale, per le quali è evidente che vi è la necessità di predisporre i fondi, ma anche quote aggiuntive relative alle spese per il rilascio dei certificati, eccetera. Tutto questo è chiarito molto bene nella relazione al disegno di legge che il Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, ha presentato alla Camera dei deputati. Noi siamo qui in un campo, vorrei dire, meramente esecutivo. Se non autorizziamo l'istituzione di un fondo per queste esigenze di carattere ordinario, noi costringiamo il Ministero delle partecipazioni statali, ogni volta che si trova nella necessità di far fronte a queste spese, che sono molte volte, in ordine di grandezza, estremamente minime, a presentare un apposito disegno di legge. Il che renderebbe ancor più farraginoso l'attività del legislatore e porterebbe a intemperività, a ritardi, a una situazione, insomma, che non sarebbe assolutamente di vantaggio per lo Stato.

Io credo di avere detto, sia pure succintamente, ma in modo sostanzialmente chiaro, che è necessario che anche il Senato dia la propria approvazione al disegno di legge in esame, in modo che possa diventare presto legge.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge nel testo proposto dal Governo. È però necessario che noi qui introduciamo una modifica del tutto formale all'articolo 2, per quel che si riferisce alla co-

pertura finanziaria. L'articolo 2, nel testo pervenutoci dalla Camera, dice così:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà a carico del capitolo n. 610 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Noi dovremmo emendare il primo comma dell'articolo 2 in questo modo:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Si tratta di una modifica strettamente connessa con la norma di legge che noi dobbiamo rispettare, relativa alla possibilità di utilizzo degli stanziamenti nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi precedenti. Penso che la Commissione non abbia alcuna difficoltà ad approvare la proposta di emendamento che in questo momento ho illustrata.

S A L E R N I . Ritengo che effettivamente possiamo dare voto favorevole a questo disegno di legge. Si tratterebbe, in sostanza, di mettere il Ministero delle partecipazioni statali in condizione — come ha rilevato l'onorevole Presidente — di poter disporre di un minimo di capitale perchè, in qualità di azionista, possa provvedere alle ordinarie esigenze derivantigli e possa anche provvedere al rimborso delle somme anticipate dagli enti e dalle società controllate dal Ministero stesso.

L O G I U D I C E . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge; solo desidererei qualche chiarimento da parte del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª SEDUTA (11 dicembre 1964)

Questo fondo deve servire per consentire al Ministero di far fronte alle esigenze derivanti dalla sua partecipazione azionaria in quelle società nelle quali si è reso necessario l'intervento dello Stato. E qui possiamo essere senz'altro d'accordo. Il chiarimento riguarda invece il terzo comma dell'articolo 1, che dice: « Lo stanziamento di cui sopra potrà essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle società controllati dal Ministero delle partecipazioni statali ». La domanda è questa: tali anticipazioni hanno avuto luogo per sottoscrizione di capitale azionario o per altro titolo?

G I G L I O T T I. Noi siamo d'accordo e daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Voteremo, inoltre, anche l'emendamento proposto dal Presidente, perchè risponde a quanto abbiamo sempre fatto in questi casi, in materia di copertura finanziaria. Anche io, comunque, mi associo alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Lo Giudice tendente a sapere a quale titolo sono state fatte le anticipazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1: per sottoscrizione di nuove azioni, oppure in quanto lo Stato, essendo azionista, è responsabile di tutte le passività della società, ed è tenuto, quindi, a farvi fronte in caso di necessità?

D O N A T - C A T T I N, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Desidero rispondere subito, soprattutto in merito al chiarimento chiesto al Governo.

Il fondo previsto dal disegno di legge, di ammontare esiguo, non può servire certo a tutte le necessità delle partecipazioni statali, ma permetterà allo Stato di intervenire, laddove è necessario, come azionista. Certo, se fossero inquadrati tutte le aziende e gli enti a partecipazione statale nei nuovi interventi, non vi si potrebbe far fronte con fondi come questo; se gli interventi sono di entità maggiore, si dovrà intervenire con un apposito disegno di legge.

Questo ho premesso per precisare quali sono stati gli interventi già compiuti, di cui

parla il terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame: essi riguardano la S.p.A. Monte Amiata, la S.p.A. Immobiliare civile ADUA e la S.p.A. AMMI.

Per la società per azioni Monte Amiata, l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società, nella riunione del 25 giugno 1962, deliberò di aumentare il capitale sociale da lire 3.280.000.000 a lire 6.560.000.000, elevando il valore nominale delle azioni da lire 2.000 a lire 4.000, mediante utilizzo dei fondi di riserva disponibili, già tassati. Deliberò, inoltre, di sostituire i titoli in circolazione in ragione di un'azione nuova contro un'azione vecchia, con il versamento da parte degli azionisti, a titolo di rimborso spese, della somma di lire 25 per ciascuna azione.

L'operazione di sostituzione dei titoli comportò, per quanto riguarda la quota di partecipazione diretta dello Stato (20,98 per cento), la spesa di lire 8.600.000.

L'IRI anticipò tale importo addebitando il conto intestato alla « ex sezione speciale gestioni per mandato » e facendo decorrere l'interesse annuo del 5 per cento.

Per la società per azioni Immobiliare civile ADUA, che era a partecipazione diretta, ora inquadrata nell'Ente Terme, in occasione di due aumenti di capitali deliberati dalla Azienda nel 1952 e 1953, la società nazionale Cogne esercitò, in nome e per conto dello Stato azionista, il diritto di opzione acquistando le nuove azioni. La spesa è stata di lire 9.380.000 ed è stata addebitata in apposito conto infruttifero intestato allo Stato.

Per la società per azioni AMMI, in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla Società nel 1960, la Finanziaria Breda, per conto del Ministero, si rese acquirente dal Banco di Napoli della partecipazione azionaria da questo Istituto detenuta ed esercitò su di essa i relativi diritti di opzione, per un ammontare complessivo dell'operazione di lire 43.000.000.

Queste sono alcune delle operazioni che sono state possibili, ma altre ancora sono necessarie.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Mi si consenta di fare una considerazione. Lo Stato è talvolta costretto a questuare dalle varie aziende mutui di 8-10 milioni sui quali deve

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª SEDUTA (11 dicembre 1964)

poi pagare gli interessi: perchè non metterlo in grado di provvedere direttamente? Vorrei aggiungere che quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario è anche più significativo di quanto è esposto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle società a partecipazione statale.

Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Lo stanziamento di cui sopra potrà essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle società controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

(E approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà a carico del capitolo n. 610 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga

alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale » (768-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O G I U D I C E , *relatore*. Come la Commissione ricorderà, nella relazione che ho avuto l'onore di svolgere a suo tempo, in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge, che ci viene rinviato dalla Camera dei deputati con l'emendamento che ora vedremo, feci presente che per l'esercizio finanziario 1965, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel fondo speciale destinato a far fronte agli oneri comportati da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, era accantonata, per i fini di cui al provvedimento in discussione, la somma di lire 2 miliardi. Questa notizia mi era stata fornita

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)35^a SEDUTA (11 dicembre 1964)

dal Ministero del tesoro e ci venne poi confermata dal Sottosegretario allo stesso Dicastero. Noi, paghi di questa assicurazione, approvammo il disegno di legge. La Camera adesso ha ritenuto opportuno, dal punto di vista formale, inserire un articolo 4, il quale richiama l'esistenza di questo accantonamento di due miliardi di lire, che sarà utilizzato per i motivi di cui abbiamo già detto.

Quindi, il disegno di legge ritorna al nostro esame soltanto per questo emendamento di carattere essenzialmente formale; e del resto, se noi esaminiamo lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1965, pagina 271, elenco n. 5, vediamo indicata la somma di lire 2 miliardi relativi a « Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ».

Oggi abbiamo, dunque, il dato del bilancio, col suo allegato, e di conseguenza è possibile il riferimento formale di cui all'articolo 4 del disegno di legge, che noi allora non potevamo inserire perchè non eravamo ancora a conoscenza del bilancio di previsione dello Stato per il 1965.

Per questa ragione credo si possa approvare questo disegno di legge con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

G I G L I O T T I. Noi siamo favorevoli alla modifica apportata dalla Camera dei deputati, la cui necessità era stata fatta presente anche in questa Commissione; allora non si è potuto provvedere a questo emendamento aggiuntivo, come del resto ha detto il relatore, perchè non avevamo ancora preso visione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

S A L E R N I. Mi associo a quanto detto nella sua relazione dal senatore Lo Giudice ed esprimo senz'altro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Noi, molte volte, in Commissione, ci troviamo spinti dagli eventi e costretti a legiferare senza avere la documentazione occorrente. E allora ci può

capitare che, in base a dichiarazioni verbali, approviamo dei testi che poi ci ritornano emendati.

Io ho voluto fare questa constatazione non perchè si pensi a un lavoro meno diligente da parte della Commissione, ma per sottolineare gli inconvenienti che si determinano di fronte alle molte richieste che ci pervengono di provvedere a tamburo battente, senza avere il tempo di ottenere quella documentazione senza la quale possiamo incorrere in omissioni come quella che è stata rilevata alla Camera a proposito di questo disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Per il pagamento di quanto dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi.

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sarà ripartita come segue:

lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;

lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 3.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'as-

sicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Do ora lettura dell'articolo 4, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari